



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

Il Giudice per le pensioni cons. Gioacchino Alessandro ha pronunciato la seguente

SENTENZA 133/2024

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69151** del registro di segreteria;

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 27 marzo 2023, proposto dal sig. **R. F.**, nato a OMISSIS (c.f.: OMISSIS) ed ivi residente in via OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Sorgi, elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio del procuratore in Piazza G. Amendola, n. 31, c.f.: SRG RRT 79R71 G273Y, indirizzo di posta elettronica certificata: robertasorgi@pec.it;

CONTRO

- **INPS** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana G. Norrito (c.f.: NRRTNG70H55F061Y; Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) e Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it, c.f.: GRMFNC64R17F158V), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito

7131, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto alla via M. Toselli n. 5;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza pubblica del 20 marzo 2024, con l'assistenza della sig.ra Michela Montalbano, il procuratore di parte ricorrente e dell'INPS come da verbale;

Ritenuto in

FATTO

I. Il sig. F. R., figlio del sig. S. R., deceduto in OMISSIS e già titolare di pensione categoria OMISSIS, adiva questo Giudice per chiedere di *Ritenere e dichiarare che il Sig. R. F. è soggetto inabile fin dal momento del decesso del padre R. S.; - ritenere e dichiarare che il Sig. R. F. era soggetto inabile a carico del padre R. S.; - conseguentemente dichiarare che il Sig. R.a S. ha diritto alla quota di pensione di reversibilità del padre; - condannare l'Inps al pagamento della superiore quota dal mese successivo al decesso del Sig. R. S.. Con vittoria di spese, compensi e onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese e non aver riscosso onorari.*

A sostegno della propria pretesa premetteva di aver presentato domanda di pensione di reversibilità relativamente alla quota spettante a titolo di pensione indiretta ordinaria quale figlio inabile in data 14.06.2019 e di essere invalido al 100%, con diritto a percepire indennità di accompagnamento dal 13.12.2004, come da verbale prodotto, lamentando che con lettera del 20.07.2019, pervenutagli il 03.09.2019, l'Istituto aveva rigettato la domanda poiché *“non è stato riconosciuto inabile alla data di morte del familiare”*;

quindi, richiamati i presupposti occorrenti per conseguire la prestazione, affermava il possesso sia dell'inabilità al lavoro sia della vivenza a carico poiché era stato sempre convivente ed a carico del papà e comunque sicuramente lo era al momento del decesso.

Costituitosi in giudizio, l'Istituto previdenziale chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando la mancanza del requisito sanitario dell'inabilità che deve sussistere al momento del decesso del dante causa, condizione negata dagli organi sanitari competenti con provvedimento che secondo l'Istituto riveste carattere sostanzialmente vincolante della successiva attività amministrativa.

All'odierna udienza pubblica, l'avv. Sorgi insisteva in ricorso e nella richiesta di CTU, l'avv. Norrito si riportava agli atti e chiedeva la decisione della causa. Il giudice poneva la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile del padre deceduto già titolare di pensione a carico dello Stato (fondo FS).

1.2. La disciplina di riferimento si rinviene agli artt. 82, 81 e 85 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092 nonché all'art. 22 della legge n. 903/1965 e s.m.i., giusta il rinvio operato dall'art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995, disposizione che ha sostituito le citate analoghe norme contenute nel D.P.R. 1092/1973, stabilendo che *“la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato o pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o*

sostitutive di detto regime” e ridisegnando, dunque, in modo compiuto ed in forma unificata e valida per tutte le categorie dei dipendenti privati e pubblici, i requisiti per accedere, da parte degli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro, alla pensione di reversibilità.

Nello specifico, l’art. 82 del D.P.R. n. 1092/1973 richiede, ai fini della concessione del trattamento indiretto all’orfano maggiorenne, i requisiti della inabilità permanente a proficuo lavoro, della convivenza a carico e dello stato di nullatenenza, disponendo che *“Gli orfani del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell’art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti”*; l’art. 85 del citato D.P.R. precisa che *“Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni [...] del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza”* e l’art. 86 statuisce che *“le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del [...] pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di reversibilità è revocata”*.

L’art. 22 della legge n. 903 del 21 luglio 1965 dispone che *“Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma*

dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della predetta età [...]".

L'art. 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, come sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per le pensioni civili prevede, al primo comma, che *nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2 lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni ed ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi*"

Infine, l'art. 8 della l. n. 222 del 12.6.1984 titolato "Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali", prevede che "1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa".

1.3. Per quanto qui di rilievo, la locuzione "inabilità a proficuo lavoro", nel composito quadro normativo di cui all'art. 82 predetto e agli artt. 2 ed 8 della legge n. 222/1984, nell'ambito del processo di armonizzazione di cui alla legge n. 335/1995, va intesa nel senso che il soggetto debba trovarsi

nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo. Ed il concetto di inabilità assoluta e permanente deve identificarsi con uno stato di fatto caratterizzato dall'assenza di una capacità lavorativa tale da consentire un'attività redditizia senza un'usura *ultra vires* (Cass. n.16955/2004).

In sostanza, l'inabilità consegue ad infermità che presuppone che l'interessato non possa svolgere alcuna ulteriore attività lavorativa anche richiedente un dispendio di energie eccessivo rispetto a quelle residue, e dalla quale la parte privata possa ricavare solo redditi incongrui o puramente saltuari (*ex multis*, cfr. C. conti, sez. I Appello, n. 108/2020).

2. Tale condizione – che, come detto, va valutata secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità ed alle generali attitudini del soggetto (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 13 marzo 2018 n. 6065) - è stata esclusa dall'Istituto previdenziale in ragione del giudizio medico legale eseguito in sede amministrativa dal competente organo sanitario.

È dirimente osservare che il ricorrente non muove alcuna censura a tale giudizio medico legale e neppure lo cita o lo allega tra la documentazione prodotta in giudizio (né tanto meno ha lamentato che non gli sia stato comunicato e dunque che ne sconosceva i contenuti), limitandosi ad affermare, a sostegno della propria pretesa, di essere invalido civile al 100 %, con diritto all'accompagnamento, giusto verbale del 13.12.2014.

Tale prospettazione non è però valida, atteso che i parametri valutativi della riduzione della capacità in materia di invalidità civile (legge n.118 del 1971) nulla hanno a che vedere con i riferimenti all'art. 8 legge n.222 del 1984 e

all'art. 22 legge n.903 del 1965 in quanto afferenti a materia assistenziale, i primi, e a materia previdenziale, i secondi (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28614/2020): la giurisprudenza ha ben evidenziato che l'inabilità al proficuo lavoro non può ritenersi coincidente, né in astratto né in concreto, con il requisito sanitario del diritto ad assegno per invalidi civili (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Toscana, sent. n. 78/2022; Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 592/2021; Sez. giur. Calabria, sent. n. 312/2021), essendo nota la specialità del requisito sanitario prescritto dall'art. 82, c. 1, del D.P.R. n. 1092/1973 rispetto alle regole generali in materia di riconoscimento dell'invalidità civile, per la necessità di valorizzare – nell'ambito dell'accertamento dello status di orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro – non tanto la gravità assoluta della menomazione delle capacità fisiche o psichiche del soggetto, quanto l'incidenza concreta di tale inabilità nella sfera lavorativa (Corte dei conti, Sez. III Appello, sent. n. 206/2019), intesa come possibilità astratta di svolgere un'attività lavorativa dignitosa e retribuita, in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass., Sez. VI, sent. n. 6065/2018).

In altri termini, la nozione così delineata di inabilità al proficuo lavoro non può ritenersi coincidente - né in astratto né in concreto – con il requisito del diritto ad assegno dell'inabilità per invalidi civili (C. conti, Sez. Sicilia, sent. n. 592/2021), come invece presuppone parte ricorrente. Ciò anche in relazione alla diversa finalità delle due prestazioni: assistenziale (e limitata ad un importo fisso) nel caso dell'assegno di inabilità, solidaristica (e rapportata in percentuale al trattamento pensionistico del dante causa) per la pensione di reversibilità (cfr. Corte cost, sent. n. 419/1999) talché, in relazione alle capacità lavorative concrete dell'interessato e alla tipologia della

menomazione riscontrata ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, vi possono essere casi di invalidi civili al 100% cui residua una capacità lavorativa (sul punto, è utile rammentare che tale livello di invalidità non esclude necessariamente l'autonomia del soggetto, in quanto l'eventuale riconoscimento dell'indennità di accompagnamento rappresenta una valutazione ulteriore) e, viceversa, di soggetti inabili in concreto al lavoro pur con un'invalidità civile di percentuale inferiore.

Detta inabilità in definitiva, non corrispondere con i concetti propri dell'invalidità civile ed in particolare con l'indennità di accompagnamento: non tutti gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento sono consequenzialmente anche inabili.

Ne discende che l'allegazione di parte ricorrente circa lo stato di invalido civile non può valere da sé a inficiare il giudizio tecnico emesso in sede amministrativa dal competente organo sanitario, considerato che i contenuti di tale giudizio, come detto, non sono neppure esposti da parte ricorrente o anche solo richiamati in senso critico, a riprova dell'assoluta trascuratezza di tale fondamentale aspetto.

Parte ricorrente avrebbe, invece, dovuto quanto meno indicare i profili di perplessità o di irragionevolezza del parere medico legale che ha negato il requisito sanitario richiesto per la prestazione pensionistica, essendo suo preciso onere indicare i fatti costitutivi, anziché limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del differente requisito utile ai fini assistenziali e non coincidente con quello occorrente a quelli pensionistici.

La difesa attorea non ha esposto i motivi per il quale il parere medico-legale sarebbe stato errato, incoerente o inattendibile sul piano tecnico, assumendo,

viepiù solo implicitamente, che dallo stato di invalidità derivi una presunzione assoluta della sussistenza del requisito sanitario, presunzione che, alla luce delle richiamate nozioni normative e della richiamata giurisprudenza, ed in mancanza di ulteriori specifiche allegazioni di parte, non può avere concreto fondamento.

Né, peraltro, tale obiettiva carenza può essere sanata con l'esercizio, da parte del giudice, del potere, di cui all'articolo 421 c.p.c., di ammettere d'ufficio mezzi istruttori: *“una simile attività, infatti, non sarebbe volta a sopperire ad oggettive e non imputabili difficoltà delle stesse parti ad acquisire elementi probatori a sostegno della domanda* [difficoltà, invero, mai prospettate dal ricorrente], *finalità per il perseguimento della quale quel potere è stato conferito (cfr. Cass. Sez. L. n.6732/1986; n.4402/1987), ma finirebbe per porsi in frontale contrasto con il fondamentale principio dispositivo di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e, in definitiva, pregiudicherebbe la posizione di terzietà dell'organo decidente minando alle fondamenta le garanzie del giusto processo”* (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 678 del 24 febbraio 2011).

Parte ricorrente intende di fatto sostituire una propria considerazione (circa lo stato di invalidità/inabilità assoluta) a quella compiuta dall'organo tecnico (sullo stato di inabilità ai fini della prestazione pensionistica), mai neppure citata, talché non si comprende come possa ritenersi implausibile o erronea la valutazione effettuata in sede amministrativa; è palese, dunque, la genericità della doglianza e l'assoluta trascuratezza del giudizio medico legale che si intende sovvertire in via giudiziale, senza neppure citarne i contenuti.

Alla suddetta carenza non può, come detto, supplirsi con l'invocata c.t.u., che sarebbe nel caso di specie meramente esplorativa e dunque inammissibile.

La c.t.u. è, invero, un mezzo istruttorio – non una prova vera e propria (cfr. Cassazione n. 996 del 4.02.1999, Cassazione n. 3423 del 3.4.1998) – ed è strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti (cfr. Cass. n. 3351 del 7.04.1987) e non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quei fatti che, in base ai principi che regolano l’onere della prova, deve provare il soggetto che fa valere la pretesa (cfr. Cassazione, n. 4755 del 13.05.1999, Cass. n. 3424 del 3.04.1998, Cassazione n. 1321 del 10.01.1996).

La generica prospettazione di parte ricorrente non può, in definitiva, reputarsi idonea a far sorgere dubbi sull’attendibilità delle motivazioni, di natura scientifica, poste a fondamento del parere della Commissione Medica (del tutto ignorate dal ricorrente) e del contestato provvedimento di rigetto dell’INPS.

Infine, il fatto che neppure il provvedimento reiettivo allegato dalla difesa dell’INPS riporta, per ragioni di privacy, il giudizio medico che ne è alla base, non ha rilievo, essendo onere di chi agisce provare i fatti costitutivi, talché ciò avrebbe avuto rilevanza solo ove il ricorrente avesse documentato o anche solo dedotto di non avere avuto comunicazione o conoscenza del giudizio sanitario concernente lo status di non inabile.

3. Oltre al requisito sanitario, non è stata fornita prova neppure dell’ulteriore requisito della c.d. “*vivenza a carico*”, prova che, come affermato dalla Corte di legittimità, “*(...) non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti [pensionato e figlio superstite], occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. 26 marzo 1984, n. 1979)*” (Cass., Sez. lav., n. 15440, del 10 agosto 2004).

Di recente, l'orientamento coeso della giurisprudenza è stato così riaffermato:

“(...) in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (ex plurimis, Corte di Cass., nn. 5008/1994, 15440/2004, 11689/2005, 3678/2013)” (così Cass., n. 11966, del 9 giugno 2015, n. 24517 del 2014 e n. 14346, del 13 luglio 2016).

Alla stregua del dettato normativo e della giurisprudenza della Suprema Corte, quindi, il requisito della *“vivenza a carico”* postula la ricorrenza di due condizioni: a) la non autosufficienza economica/reddituale dell'orfano maggiorenne inabile (da accertarsi con riferimento al limite reddituale di cui all'art. 14 septies della legge 33/1980); b) il pregresso mantenimento in via continuativa e abituale del superstite da parte del dante causa.

Va da sé che l'onere della prova della *“vivenza a carico”* al pari del requisito sanitario, quali elementi entrambi costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità per cui è causa, incombe sul ricorrente, come già anticipato, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c.

La *“condizione economica”* ex art. 85 TU, così intesa, quindi, deve essere puntualmente documentata dall'istante, mediante l'allegazione di elementi fattuali e giuridici comprovanti il sostegno totalitario o quanto meno preponderante del dante causa. Nello specifico, l'orfano maggiorenne deve

fornire prova di trovarsi senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e che al suo mantenimento concorreva in modo efficiente il dante causa defunto, trattandosi di elementi “...*entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno*” (cfr. Cass., 25 agosto 2006, n. 18520).

Tale condizione non può, pertanto, essere integrata dalla mera generica enunciazione in ricorso che *il Sig. R. F. è sempre stato convivente ed a carico del papà comunque lo era sicuramente al momento del decesso del Sig. R. S.*

In conclusione, dalla genericità dei contenuti del ricorso in relazione alla indicazione e dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto degli non può che conseguire il rigetto del ricorso.

4. Si ritiene di disporre la compensazione delle spese legali in ragione della peculiarità della fattispecie.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, per il principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della legge n.522/ 1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica quale giudice pensionistico, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Depositata in data 25 marzo 2024 in Palermo

Pubblicata il 26 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela dei diritti e della dignità del soggetto interessato dalla presente sentenza e, in particolare, a tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte ricorrente.

A tal fine, la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

f.to digitalmente

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento

omettere le generalità e gli altri dati identificativi di R.F. c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 26 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)